



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MOREA	PIETRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LANCIERI	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRAY	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3520/10 depositato il 15/12/2010
- avverso la sentenza n° 70/02/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI

controparte:

difeso da:

ANTONICELLI PIETRO
AVV.
VIA GIUNONE 53 70023 GIOIA DEL COLLE BA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420090068687511 I.V.A. 1994

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 3520/10

UDIENZA DEL

11/04/2011

ore 09:00

SENTENZA

N° 85/9/11

PRONUNCIATA IL:

11/04/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 2 MAG. 2011

Il Segretario

L. Ruben

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con cartella di pagamento notificata a mezzo posta il 21/7/2009 al _____ veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 3.294,32 iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle, a titolo di IVA per l'anno d'imposta 1994, a seguito di decisione della Commissione Tributaria Regionale.

Il contribuente impugnava la suddetta cartella con ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, eccependo:

- 1) errore di fatto nell'ammontare delle imposte e sanzioni iscritte a ruolo, in quanto la sentenza della C.T.R. n. 27/03/07 aveva annullato l'atto impugnato;
- 2) errore in giudicando della sentenza C.T.R. n. 27/03/07 che aveva rimesso all'Ufficio di decidere sul *quantum* e sull'*an* dell'obbligazione tributaria che, invece, erano di sua esclusiva competenza;
- 3) omessa motivazione della cartella di pagamento in quanto la stessa non riportava il calcolo della pretesa tributaria iscritta a ruolo;
- 4) omessa previsione della riduzione delle sanzioni per il caso di pagamento dell'importo iscritto a ruolo entro 60 giorni dalla notifica;
- 5) omessa indicazione dell'importo di € 1.939,37, già versato in pendenza di giudizio e non ancora rimborsato.

Il ricorrente, pertanto, chiedeva - previa sospensione dell'atto - che fosse dichiarata la nullità della cartella di pagamento, con condanna dell'Ufficio al rimborso della somma già pagata. Con vittoria di spese di giudizio.

L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni del ricorrente ed sosteneva il fondamento della pretesa impositiva a seguito della rettifica del volume d'affari operata sulla base della percentuale di ricarico del 28,35% stabilita dalla sentenza della C.T.R. n. 27/03/07 e riportata, con correzione a penna, sull'originale dell'avviso di rettifica, che esibiva in copia.

L'Ufficio contestava anche l'eccezione di difetto di motivazione della cartella che andava ricercata nel riferimento all'atto prodromico costituito dalla sentenza della C.T.R. n. 27/03/07. L'Ufficio, rilevava, inoltre, l'inesistenza di fondamento giuridico del termine di pagamento entro 60 giorni, nel caso d'iscrizione a ruolo a seguito di sentenza passata in giudicato. Infine, l'Ufficio sosteneva di aver detratto la somma di € 1.939,37 già iscritta a ruolo a titolo provvisorio dall'ammontare dell'intera obbligazione tributaria rideterminata.

In conclusione, l'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della validità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese di giudizio. Chiedeva, inoltre, che fosse rigettata l'istanza di sospensione per inesistenza dei presupposti.

Con ordinanza del 2/12/2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari Sez. 2^a accoglieva l'istanza di sospensione della cartella di pagamento e nella successiva udienza di merito del 7/4/2010 lo stesso Collegio accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio.

I primi giudici, ritenevano che ai fini del giudizio non aveva pregio alcuno l'avviso di rettifica originale corretto a penna e che, in base alla sentenza n. 27/03/07 della C.T.R. - che annullava l'avviso di rettifica e ordinava all'Ufficio la rideterminazione della pretesa fiscale - l'Ufficio avrebbe dovuto rimborsare la somma di € 1.939,37 e rimettere l'avviso di rettifica da notificare al ricorrente.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari che lamenta l'erroneità della sentenza impugnata scaturita dall'interpretazione letterale del dispositivo emesso dalla C.T.R. nella sentenza n. 27/03/07.

Sostiene l'Ufficio che la procedura suggerita dai primi giudici non ha fondamento giuridico e che la remissione dell'avviso di rettifica non è possibile per decorso dei termini di prescrizione previsti dalla normativa; dunque, la corretta interpretazione della sentenza C.T.R. n. 27/03/07 non è quella di totale annullamento dell'avviso di rettifica bensì la sua correzione sulla base di quanto indicato dal giudice, che ha disposto la "rideterminazione della pretesa tributaria" senza poter annullare - non avendone il potere in quella sede - la cartella relativa all'iscrizione provvisoria.

L'Ufficio, poi, eccepisce l'inammissibilità dell'eccezione relativa al presunto errore in giudicando della C.T.R., che ha erroneamente delegato l'Ufficio a decidere il *quantum* e l'*an* della pretesa tributaria, in quanto tale censura riguarda la sentenza n. 27/03/07 della C.T.R. che non è oggetto della presente controversia.

Per lo stesso motivo l'Ufficio ritiene inammissibile l'eccezione secondo la quale i giudici d'appello non avrebbero esaminato l'eccezione di omessa motivazione della cartella di pagamento, in quanto anche tale eccezione è riferita alla suddetta sentenza della C.T.R. che non costituisce oggetto dell'impugnazione.

Quanto alla motivazione della cartella impugnata e al reclamato rimborso della somma provvisoriamente iscritta a ruolo, infine, l'Ufficio ripropone le medesime eccezioni già sollevate in sede di controdeduzioni al ricorso introduttivo.

L'Ufficio chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità della cartella di pagamento. Con vittoria della spese di giudizio.

Il contribuente s'è costituito in giudizio con controdeduzioni con le quali, preliminarmente, chiede l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per illegittimità della notifica che, secondo il resistente, andava fatta a mezzo ufficiale giudiziario o messo autorizzato il quale avrebbe dovuto trascrivere sull'originale la relata di notifica. Nella fattispecie la relata di notifica non esiste e, pertanto, anche la notifica è inesistente.

Quindi il contribuente eccepisce l'infondatezza dell'appello in quanto va privilegiato il senso palese del significato delle parole secondo la connessione esistente fra le stesse: onde le parole "annulla l'avviso di rettifica impugnato" ha un significato incontrovertibile così come quello delle parole "ordina all'Agenzia.... di rideterminazione della pretesa tributaria" che i giudicanti hanno, peraltro, subordinato alla condizione "se persistente dopo il ricalcolo".

Eccepisce, ancora, che a seguito della sentenza della C.T.P. di Bari n. 15/11/2003, l'Ufficio avrebbe dovuto provvedere al rimborso delle somma iscritta provvisoriamente a ruolo e che, inoltre, se avesse voluto evitare la decadenza di termini per la successiva iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto impugnare la sentenza della C.T.R. n. 27/3/07 presso la Corte di Cassazione.

Ribadisce che l'iscrizione a ruolo operata non era possibile perché l'avviso di rettifica era stato annullato e la C.T.R. non aveva deciso alcunché non avendo stabilito quale sarebbe stato il costo del venduto a cui applicare il ricarico del 28,35%.

Ribadisce, infine, l'inesistenza della motivazione della cartella di pagamento poiché basata su di un riferimento ad avviso di rettifica annullato.

Il contribuente chiede, pertanto, in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Le parti costituite sono state ritualmente avvisate.

L'appellante Ufficio ha chiesto che la causa sia trattata in pubblica udienza alla quale è presente, con delega, la Dott.ssa Antonella Di Ciò.

Per la contribuente è presente il suo difensore Avv. Pietro Antonicelli.

MOTIVI DELLA SENTENZA

L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.

Va rilevato che oggetto del giudizio è la cartella di pagamento emessa a seguito della sentenza della C.T.R. n. 27/03/07.

Si rende necessario, pertanto, esaminare la legittimità della motivazione della cartella in relazione a quanto deciso dalla suddetta sentenza.

Orbene, ritiene il collegio che non possa rilevarsi una carenza di motivazione con riferimento al contenuto della sentenza in quanto non è rilevabile nella stessa né una contraddittorietà fra motivazione e dispositivo né illogicità fra gli stessi.

Risulta, infatti, che i giudici dell'appello, avendo ritenuto che l'Amministrazione Finanziaria dovesse rideterminare la pretesa tributaria, hanno disposto "in parziale riforma della impugnata sentenza" di annullare l'avviso di rettifica e di ordinare all'Agenzia delle Entrate la rideterminazione della pretesa tributaria.

Deve valorizzarsi, pertanto, il principio secondo il quale la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto, non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni della motivazione che costituiscano le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione.

Appare evidente, dunque, che la volontà dei giudici non era di annullare totalmente l'atto di rettifica bensì di emendarlo sulla base di una minore percentuale di ricarico. Se, infatti, avessero inteso annullare totalmente l'avviso di rettifica non avrebbero usato la formula "in parziale riforma della impugnata sentenza", bensì più semplicemente avrebbero confermato la sentenza impugnata che aveva disposto l'annullamento dell'atto di rettifica.

Ciò detto, ritiene il collegio che, la cartella di pagamento è comunque affetta da grave carenza di motivazione poiché dalla stessa non è possibile evincere il calcolo in base al quale l'Ufficio ha rideterminato il tributo secondo quanto stabilito dal giudice d'appello.

Il semplice riferimento alla sentenza della C.T.R. n. 27/03/07 non è sufficiente a porre il contribuente nella condizione di conoscere il procedimento di calcolo dell'imponibile e dell'imposta rideterminati dall'Ufficio, che avrebbero dovuto essere chiaramente esplicitati in un atto di comunicazione prodromico all'iscrizione a ruolo.

Onde si rende necessario che l'Ufficio, sulla base della suddetta sentenza, rinnovi il procedimento di determinazione e liquidazione dell'imponibile e dell'imposta rendendone partecipe il contribuente, al fine di renderlo edotto della corretta applicazione del disposto della sentenza sopra riportata e provveda, qualora sussistano le condizioni di legge, alla conseguente richiesta dell'imposta.

La particolarità della questione trattata induce il collegio a ritenere che sussistano sufficienti motivi per compensare le spese di giudizio.



P.T.M.

La Commissione Sezione 9^a così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
- 2) Spese compensate.

Bari, 11 aprile 2011

Il Relatore

(Dott. Roberto Lancieri)



Il Presidente

(Dott. Pietro Morea)

